SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 26 marzo 2014, n. **76**.

Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione. (14G00088) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Accertamento della sospensione del sig. Fabiano Amati dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia. (14A03743) . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Accertamento della sospensione del signor Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata. (14A03744) . . . . . *Pag.* 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 marzo 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 23/2014). (14A03688) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 29 aprile 2014.

Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. (Decreto n. 24/2014). (14A03689) . . . *Pag.* 12

Ministero della salute

DECRETO 8 aprile 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole) approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. (14A03690) . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 aprile 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione europea. (14A03684) . . . *Pag.* 16

DECRETO 22 aprile 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea. (14A03685) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 22 aprile 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito Unione europea. (14A03686) . . . *Pag.* 19

DECRETO 28 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale. (14A03678) . . . *Pag.* 19

DECRETO 28 aprile 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale. (14A03679) . . . *Pag.* 20

DECRETO 28 aprile 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (14A03680) . . . *Pag.* 22

DECRETO 7 maggio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane». (14A03702) . . . *Pag.* 23

DECRETO 7 maggio 2014.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2013/2014. (14A03703) . . . *Pag.* 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 marzo 2014.

Proroga della gestione commissariale della «Coop. Medaglia d'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera», in Matera. (14A03693) . . . *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 13 dicembre 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Centro Direzionale - Capodichino (CUP B41E04000210001) Approvazione progetto definitivo e assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 88/2013). (14A03687) . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Annullamento della determina V&A/N/T n. 464 del 28 febbraio 2014 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina TS» e di cambio denominazione in «Ranitidina Pensa». (14A03728) . . . *Pag.* 37

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. (14A03683) . . . . *Pag.* 37

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A03795). . . . . *Pag.* 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Südtiroler Enzian/ Genziana dell'Alto Adige». (14A03704) . . . . *Pag.* 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 18 aprile 2014.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria». *(14A03681)*

DECRETO 18 aprile 2014.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano». *(14A03682)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 26 marzo 2014, n. **76**.

Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, recante indirizzi in tema di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche con personale contrattualizzato e non contrattualizzato;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23 dicembre 2010, con cui è stato adottato il «Sistema di misurazione e valutazione della performance»;

Vista l'informativa effettuata alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613 del 14 febbraio 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell'esercizio delle specifiche funzioni all'interno degli uffici centrali o periferici dell'amministrazione.

2. Il procedimento è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, della partecipazione al procedimento del valutato e dell'eventuale verifica della valutazione da parte del valutatore di secondo grado.

3. La scheda di valutazione è redatta al termine di ogni anno solare, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarità del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi tre mesi dell'anno.

Art. 2.

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. L'esperto valutato, oltre all'inserimento dei dati personali, redige una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi annualmente assegnati, tenuto conto delle risorse a disposizione e della situazione ambientale.

2. Con atto formale adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, il valutatore di primo grado di cui all'articolo 3 comma 2 assegna, sentito l'esperto valutato, gli obiettivi di cui al comma 1. L'esperto valutato firma, per presa visione, l'atto di conferimento degli obiettivi.

Art. 3.

Valutazione di primo grado

1. Per gli esperti in servizio a Roma, la valutazione compete al capo dell'unità o dell'ufficio presso cui l'esperto valutato presta servizio.

2. Per il personale in servizio all'estero, la valutazione compete al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione ha sede l'unità tecnica locale o la sezione distaccata presso la quale presta servizio l'esperto. Il valutatore di primo grado acquisisce elementi dai capi delle rappresentanze diplomatiche competenti per gli eventuali ulteriori Paesi per i quali l'unità tecnica sia eventualmente competente.

3. Se nel corso dell'anno si sono succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi oppure perché l'esperto valutato è stato trasferito da uno ad altro incarico, il valutatore di primo grado chiede a quello alle cui dipendenze l'esperto si è precedentemente trovato, per almeno tre mesi, elementi di valutazione relativi al periodo trascorso, di cui terrà conto nella redazione della valutazione annuale.

4. Il valutatore di primo grado compila la Parte II della scheda di valutazione assegnando punteggi numerici espressi in decimali.

5. Il valutatore di primo grado compila poi la Parte III – Sezione I della scheda di valutazione allegata, sommando i punteggi indicati nella Parte II e indicando in modalità descrittiva le motivazioni per cui ha assegnato un determinato punteggio all'esperto valutato, se tale punteggio è inferiore al 75%.

6. L'esperto valutato prende visione della valutazione di primo grado, restituendo la scheda firmata per presa visione al valutatore di primo grado. Nella Sezione II della Parte III l'esperto valutato può formulare eventuali osservazioni.

Art. 4.

Valutazione di secondo grado

1. Se l'esperto valutato non condivide la valutazione espressa dal valutatore di primo grado, può formulare nella Sezione II della Parte III della scheda di valutazione richiesta motivata di valutazione di secondo grado.

2. Sulla base di tutti gli elementi a disposizione della DGCS, il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo decide di confermare o modificare il punteggio attribuito in primo grado all'esperto valutato, esponendo le motivazioni della propria scelta nella Sezione III della Parte III.

3. La scheda di valutazione è successivamente messa in visione, per il tramite del valutatore di primo grado, all'esperto valutato che, dopo averla firmata e datata per presa visione, la restituisce al valutatore di primo grado.

Art. 5.

Termine della procedura

1. Se l'esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato.

2. Se l'esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo grado .

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle valutazioni degli esperti a partire dall'anno solare 2014.

2. Per l'anno 2014, gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono assegnati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il decreto del Ministro degli affari esteri n. 1997/128/001283/5 del 27 aprile 1997 continua ad applicarsi alle relative valutazioni fino al termine del 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: MOGHERINI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1220

Allegato A

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Scheda di valutazione

Anno ………….

Dati personali

Nome e Cognome:

Livello:

Ufficio o UTL al 31 dicembre:

Eventuali precedenti Uffici o UTL nel corso dell'anno:

Pubblicazioni o lavori originali elaborati nell'anno:

Corsi seguiti nell'anno:

PARTE I – SCHEDA DESCRITTIVA

Sezione I - Relazione del valutato

Data: Firma del funzionario valutato:

Valutazione di primo grado

Dati e funzioni del superiore gerarchico

Nome e cognome:

Grado e funzioni:

****

Sezione II – Funzioni e attività svolte

Specifici obiettivi assegnati

a)

b)

c)

PARTE II – SCHEDA ANALITICA

Affidabilità 3/10		
Descrittore	**Livello**	**Punteggio**
Rispetto di impegni e scadenze (rispetta i tempi e le scadenze per l'esecuzione della prestazione)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1
Quantità e qualità della prestazione professionale, anche in relazione ai carichi di lavoro (opera con l'attenzione, la precisione e l'esattezza richieste dalle circostanze specifiche e dalla natura del compito assegnato)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1

Iniziativa e capacità di soluzione dei problemi (è in grado di affrontare situazioni critiche e di risolvere problemi imprevisti, proponendo possibili alternative ed utilizzando le proprie conoscenze, anche derivanti dall'esperienza sul campo)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1

Competenze professionali 2/10		
Descrittore	**Livello**	**Punteggio**
Conoscenze tecnico-professionali specifiche (dimostra una conoscenza approfondita e puntuale delle materie di sua competenza)	1. Quasi mai o raramente	0,50
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	1
	3. In situazioni non complesse	1,5
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	1,8
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	2

Formazione professionale 2/10		
Disponibilità all'aggiornamento ed alla formazione professionale (cura le proprie competenze valorizzando le opportunità formative ricevute, nonché lo scambio professionale con i superiori ed i colleghi)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1
Capacità di diversificare conoscenze e preparazione per affrontare situazioni nuove (è in grado di ampliare lo spettro	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9

delle proprie conoscenze ad ambiti disciplinari collegati alle materie di competenza dell'ufficio, dimostrando versatilità cognitiva e capacità di apportare un contributo innovativo)	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1

Integrazione personale nell'organizzazione e dinamismo relazionale 3/10		
Descrittore	**Livello**	**Punteggio**
Collaborazione ed integrazione organizzativa (è disponibile ad adeguarsi alle esigenze dell'incarico ricoperto, anche in presenza di mutamenti organizzativi; opera positivamente all'interno di gruppi di lavoro)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1
Qualità delle relazioni interpersonali con i superiori ed i colleghi (mantiene un atteggiamento collaborativo e disponibile nei confronti di superiori e colleghi; offre supporto ai colleghi)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1
Qualità delle relazioni interpersonali con gli interlocutori esterni all'ufficio e gli utenti del servizio (è in grado di suscitare negli interlocutori un'immagine dell'Amministrazione affidabile ed efficiente; individua e utilizza le giuste modalità di rapportarsi agli altri e le adatta rispetto ai diversi interlocutori)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1

Correttezza e decoro (ispira la sua condotta ai principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai doveri derivanti dalle funzioni proprie o dell'ufficio di cui fa parte)	1. Quasi mai o raramente	0,25
	2. A volte, soprattutto in situazioni non complesse	0,5
	3. In situazioni non complesse	0,75
	4. Sempre, in tutte le situazioni in cui era necessario	0,9
	5. Sempre, con risultati superiori alle attese	1

PARTE III – VALUTAZIONE FINALE

Sezione I – Punteggio complessivo:

Osservazioni (obbligatorie se il punteggio complessivo è inferiore al 75%)

Data: Firma del superiore gerarchico:

****

Sezione II – Osservazioni a cura del funzionario valutato:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Data: Firma del funzionario valutato:

Sezione III – Eventuale integrazione del giudizio di primo grado
A cura del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo

III.1– Commenti, osservazioni e rilevanza dell'attività svolta nel più ampio contesto della Direzione generale:

III.2 – Ulteriori osservazioni:
-
-
-

Eventuale punteggio rettificato:

Data: Firma del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo:

Data: Firma del funzionario valutato:
(per presa visione)

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile1988, n. 177 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1988, S.O.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 29 novembre 2011, n. 223 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2012, n. 14.

— La legge 4 marzo 2009, n. 15 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2009, n. 53.

— Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è il seguente:

"Art. 7 *(Sistema di misurazione e valutazione della performance)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera *e)*, del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.".

14G00088

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Accertamento della sospensione del sig. Fabiano Amati dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari - Prot. n. 10553/13.14/EE.LL del 14 marzo 2014, con la quale è stata inviata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, lo stralcio della sentenza di condanna non definitiva n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, emessa dal Tribunale di Brindisi - Ufficio del giudice per le indagini preliminari -, in data 13 febbraio 2014, relativa ai fascicoli processuali n. 3214/12 R.G. e n. 1908/13 R.G. G.I.P., che condanna il sig. Fabiano Amati, Consigliere Regionale della Regione Puglia, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni cinque, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 48-479, 61 n. 2, 110 e 323 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* tra i quali è contemplato anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 13 febbraio 2014, con la quale il sig. Fabiano Amati è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni cinque, colpevole del reato di cui all'art. 323 del codice penale, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 13 febbraio 2014 è accertata la sospensione del signor Fabiano Amati dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

14A03743

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014.

Accertamento della sospensione del signor Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0002049 del 16 gennaio 2014, con la quale si comunica la proclamazione da parte dell'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d'Appello di Potenza dell'elezione del sig. Paolo Castelluccio alla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, in data 20 dicembre 2013, in esito alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 21 maggio 2013, di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 23 aprile 2013, nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, già consigliere regionale nella passata legislatura, conseguente all'ordinanza, emessa il 23 aprile 2013, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, ai sensi dell'art. 283, primo comma, del codice di procedura penale;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0003798 del 24 gennaio 2014, con la quale è stata trasmessa l'ordinanza emanata dal Tribunale di Potenza, in data 17 maggio 2013, che dispone la revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza nei confronti del sig. Paolo Castelluccio;

Vista la successiva ordinanza emanata dal Tribunale di Potenza - Sezione Riesame - in data 27 luglio 2013, inviata con nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0002049 del 16 gennaio 2014, la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza avverso l'ordinanza del 17 maggio 2013 di revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, annulla l'ordinanza stessa del 17 maggio 2013 emanata nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, disponendo che l'esecuzione della misura cautelare rimanga sospesa fino a quando non sia divenuta definitiva;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0011903 dell'11 marzo 2014, con la quale sono state inviate la copia integrale della sentenza emanata dalla Corte Suprema di Cassazione n. 53/2014 - Reg. Gen. n. 34992/2013 in data 14 gennaio 2014, che ha confermato in via definitiva l'applicazione della citata misura cautelare, disposta nei confronti del sig. Paolo Castelluccio nonché la copia dell'ordinanza del Tribunale di Potenza - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - n. 2277/13 R.G.G.I.P. del 24 gennaio 2014, che rigetta l'istanza di revoca della misura del divieto di dimora nel comune di Potenza in corso di esecuzione, presentata dal sig. Paolo Castelluccio;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora, di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, «quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale»;

Rilevato che la misura cautelare del divieto di dimora è stata applicata nei confronti del sig. Paolo Castelluccio dal 23 aprile 2013, data della citata ordinanza di applicazione della misura cautelare, al 17 maggio 2013, a seguito dell'ordinanza di revoca della misura cautelare stessa;

Rilevato, pertanto, che dal 14 gennaio 2014, data di emanazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 53/2014, che ha confermato in via definitiva l'applicazione della citata misura cautelare, disposta nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, decorre nuovamente la sospensione dalla carica di consigliere regionale della Basilicata, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 14 gennaio 2014 è accertata la sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 23 aprile 2014

Il Presidente: RENZI

14A03744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2014.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 23/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», periodo 2007-2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 4919 del 17 luglio 2012 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2012 del Fondo per le frontiere esterne, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 52.787.940,00 euro e che la quota di parte nazionale è di pari importo;

Viste le note n. 555/EBF/U/0001646/2012 del 24 ottobre 2012 e n. 555/EBF/U/0000530/2014 del 27 febbraio 2014 con le quali il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attivazione del cofinanziamento nazionale, ha trasmesso la decisione di approvazione del programma annuale 2012;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione dell'11 marzo 2014.

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo Europeo per le frontiere esterne 2007 - 2013 è 52.787.940,00 euro.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somma da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze foglio n. 1082

14A03688

DECRETO 29 aprile 2014.

Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. (Decreto n. 24/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico; provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti "Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi", approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché le informativa al CIPE 18 febbraio (III fase *PAC)* e 8 novembre 2013 (IV fase *PAC)*;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 Friuli Venezia Giulia FESR e Sardegna FSE, che hanno aderito al Piano di Azione Coesione per l'importo, rispettivamente, di euro 63.600.281,00, ed euro 54.237.969,94;

Viste le note n. 2363 del 13 marzo 2014 e n. 12414 del 15 ottobre 2013, con le quali il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla base delle determinazioni assunte dal Gruppo di Azione Coesione, ha approvato la proposta delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per il perseguimento delle finalità del citato Piano di Azione Coesione;

Visto il proprio decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013, nella cui tabella allegata, relativamente alla linea di intervento "Ferrovie" gestita dal Ministero delle infrastrutture, riporta interventi in favore della Regione Sardegna per un importo di euro 50.692.389,89;

Vista la nota n. 2499 del 19 marzo 2014 con la quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dà assenso alla richiesta presentata dalla Regione Sardegna di trasferire alla propria titolarità gli interventi di ammodernamento e velocizzazione della rete sarda (Ferrovie) di cui sopra, per il medesimo importo di euro 50.692.389,89;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 28 aprile 2014:

Decreta:

1. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Operativi Regionali 2007-2013 Friuli Venezia Giulia FESR e Sardegna FSE che hanno aderito al Piano di Azione Coesione, pari complessivamente ad euro 117.838.250,94, sono assegnate in favore degli interventi previsti dal medesimo Piano di Azione Coesione, così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La titolarità degli interventi di ammodernamento e velocizzazione della rete sarda (Ferrovie), di cui alla tabella allegata al proprio decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 richiamato in premessa, è trasferita dal Ministero delle infrastrutture alla Regione Sardegna per l'importo di euro 50.692.389,89;

3. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate alle linee di intervento del Piano di Azione Coesione sulla base delle richieste presentate dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, che hanno altresì la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

4. Le predette Regioni titolari di linee di intervento del citato Piano di Azione Coesione alimentano il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

5. Il presente decreto, che annulla e sostituisce la tabella allegata al proprio decreto n. 48/2013, limitatamente alla titolarità degli interventi "Ferrovie" della Regione Sardegna di cui al punto 2, viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2014

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze foglio n. 1390

ALLEGATO

Attuazione del Piano di Azione Coesione

Amministrazioni responsabili della gestione	Interventi	Importi attribuiti in euro	
Regione Friuli Venezia Giulia	Misure anticicliche	11.831.324,00	**63.600.281,00**
	Nuove azioni	22.238.224,00	
	Salvaguardia	29.530.733,00	
Regione Sardegna	Misure anticicliche	14.000.000,00	**54.237.969,94**
	Salvaguardia	40.237.969,94	
Totale			**117.838.250,94**

14A03689

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole) approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e i successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/56/UE della commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole) che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto, ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che ai sensi del citato decreto 26 maggio 2011, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole), come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al medesimo decreto, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato ai decreti di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti i prodotti di cui trattasi che dovranno essere presentati entro la data prevista della direttiva di approvazione;

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva ciproconazolo (cyproconazole), sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al medesimo decreto, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame della documentazione, tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

	NumReg	NomePF	DtaPrReg	Impresa	SSAAcomponenti	RifNormSSAA	scad rireg
1	011301	SPHERE	07-mag-02	Bayer Cropscience S.r.l.	Cyproconazole Trifloxystrobin	2011/56/EU 26/05/2011 2003/68/CE 26/11/2003	31-mag-21
2	012920	AGORA	23-gen-06	Bayer Cropscience S.r.l.	Cyproconazole Trifloxystrobin	2011/56/EU 26/05/2011 2003/68/CE 26/11/2003	31-mag-21
3	012084	GALEO	23-feb-09	Gowan Italia S.p.a.	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
4	015328	ATEMI EW	27-gen-12	Gowan Italia S.p.a.	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
5	012185	GREMMY	13-lug-06	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
6	013500	CIPREN 10 WG	27-dic-06	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
7	015452	PRO	31-lug-12	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
8	015453	TAAQAT	31-lug-12	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
9	015454	SHIP	31-lug-12	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
10	008232	CIPPLAN	23-mar-93	Syngenta Italia S p A	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
11	011098	CADDY	29-nov-01	Syngenta Italia S p A	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21
12	013669	ATEMI 10 PEPITE	22-mar-07	Syngenta Italia S p A	Cyproconazole	2011/56/EU 26/05/2011	31-mag-21

14A03690

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2014.

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 699 del 4 agosto 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 26 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 26 maggio 2011, relativo alla designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Fagiolo Cannellino di Atina»;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 26 aprile 2011;

Considerato che il «Consorzio per il riconoscimento e la valorizzazione del Fagiolo Cannellino di Atina DOP» ha confermato la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» quale struttura di controllo della denominazione protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 26 aprile 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» con sede in Frosinone, viale Roma, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 26 aprile 2011, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 699 del 4 agosto 2010.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Fagiolo Cannellino di Atina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03684

DECRETO 22 aprile 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto 10 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione a «Suolo e Salute» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il regolamento (UE) n. 1279 del 9 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica sopra citata;

Visto il decreto 18 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 34 del 9 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione triennale concessa con il decreto 21 gennaio 2010 è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il «Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» ha confermato «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo della denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 10 ottobre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato "Suolo e Salute Srl" con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 10 ottobre 2012, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «Suolo e Salute Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «Suolo e Salute Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Suolo e Salute Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione «Suolo e Salute Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «Suolo e Salute Srl» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «Suolo e Salute Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «Suolo e Salute Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03685

DECRETO 22 aprile 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1485 della Commissione del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 121 del 26 maggio 2011, con il quale l'organismo «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» con sede in Roma, via G. Tomassetti n. 9, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 aprile 2011;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Pecorino di Filiano e la Regione Basilicata non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 27 aprile 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare» con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, con decreto 27 aprile 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata con il Regolamento (CE) n. 1485 del 14 dicembre 2007, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A03686

DECRETO 28 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14376	Mario	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14374	SY300	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
14373	Ades	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A03678

DECRETO 28 aprile 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Vista la richiesta n. 5516 dell'11 marzo 2014 con la quale la società «Anseme S.p.A.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con i decreti indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Fava	391	Extra precoce a grano violetto	Anseme S.p.A.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Fava	393	Superaguadulce	Anseme S.p.A.; Bavicchi S.p.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; Larosa Emanuele	Bavicchi S.p.A., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; Larosa Emanuele
Indivia riccia	413	Romanesca da taglio	Anseme S.p.A.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Indivia scarola	416	Bionda a cuore pieno	Anseme S.p.A.; Franchi Sementi S.p.A.; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	Franchi Sementi S.p.A.; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Indivia scarola	423	Gigante degli ortolani	Anseme S.p.A.; Clause Tezier Italia S.p.A.; Blumen S.r.l.; Consorzio Agrario Provinciale Di Parma; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	Clause Tezier Italia S.p.A.; Blumen S.r.l.; Consorzio Agrario Provinciale Di Parma; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Lattuga	464	Regina di maggio	Anseme S.p.A.; Franchi Sementi S.p.A.	Franchi Sementi S.p.A.
Lattuga	472	Ubriacona frastagliata	Anseme S.p.A.; Blumen S.r.l.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; Franchi Sementi S.p.A.; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	Blumen S.r.l.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; Franchi Sementi S.p.A.; Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisella a grano rugoso	604	Progress 9	Anseme S.p.A.; Blumen S.r.l.; Sgaravatti N & C. S.p.A.	Blumen S.r.l.; Sgaravatti N & C. S.p.A.
Ravanello	740	Burro Gigante	Anseme S.p.A.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03679

DECRETO 28 aprile 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Anguria	Stefania	3445	A	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Asparago	Vittorio	3346	A	C.R.A. Unità di ricerca per l'orticoltura - Montanaso Lombardo (Lodi)
Basilico	Lilliput	3446	A	Blumen S.r.l.
Bietola da coste	Beltosa	3420	A	Incao S.a.s. Di Incao S. & C.
Fagiolo nano	Ettore	3411	A	C.R.A - Centro di ricerca per le colture industriali
Fagiolo nano	Estremo	3426	A	Royal seeds S.r.l.

Fagiolo nano	Vinci	3428	A	Royal seeds S.r.l.
Fagiolo nano	Sarro	3425	A	Royal seeds S.r.l.
Fagiolo nano	Mantus	3427	A	Royal seeds S.r.l.
Melanzana	Kamelia	3415	A	ISI Sementi S.p.A.
Zucchino	Sbathen	3412	A	Consorzio Sativa - Società cooperativa agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03680

DECRETO 7 maggio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il D.M. 20.02.2003 - pubblicato nella *G.U.* n. 54 del 6.04.2003, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane›› ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane per il tramite della Regione Abruzzo datata 12 novembre 2013, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Controllata ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››,

al fine di ridurre il periodo di invecchiamento in botti di legno ed il periodo di affinamento in bottiglia, sia per la tipologia base che per la tipologia "riserva", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 16 aprile 2014;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, così come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP
‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››

L'art. 5 del disciplinare di produzione è sostituito per intero dal seguente testo: Art. 5 *(Norme per la vinificazione)*. — Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno un anno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

14A03702

DECRETO 7 maggio 2014.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura *Vendemmia verde* - campagna 2013/2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 47;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13 e 14;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2013 concernente il «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014»;

Considerato che alcune Regioni, sulla base della situazione produttiva e di mercato del settore vitivinicolo, hanno chiesto l'attivazione della misura Vendemmia verde, così come previsto dall'art. 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura Vendemmia verde deve essere disposta entro il 10 maggio di ciascun anno;

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata, per la campagna 2013/2014, la misura Vendemmia verde al fine di prevenire una potenziale situazione di crisi nel settore vitivinicolo e riequilibrare il mercato.

2. La misura di cui al comma 1 è attuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2014

Il direttore generale: ASSENZA

14A03703

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2014.

Proroga della gestione commissariale della «Coop. Medaglia d'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visto il D.D. del 10 ottobre 2012 n. 55/SGC/2012 con cui la società cooperativa «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera - Società Cooperativa» con sede in Matera (MT), è stata posta in gestione commissariale e il dott. Gaetano Lupoli ne è stato nominato Commissario Governativo;

Visto il D.D. del 12 dicembre 2013 n. 59/SGC/2013 con cui la gestione commissariale è stata prorogata sino al 31 marzo 2014;

Vista la relazione del 5 marzo 2013 - prot. n. 0037628, con la quale il Commissario Governativo espone la necessità di prorogare la gestione commissariale dell'Ente al fine di definire alcune importanti questioni tra cui l'esito di rilevanti appalti nonché la definizione di un importante accordo con le rappresentanze sindacali;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. Coop.va «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera» con sede in Matera (MT) - C.F. 00146400775, è prorogata fino al 31 agosto 2014.

Art. 2.

Al dott. Gaetano Lupoli sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del presente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 13 dicembre 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) Metropolitana di Napoli - Linea 1 Tratta Centro Direzionale - Capodichino (CUP B41E04000210001) Approvazione progetto definitivo e assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 88/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma Infrastrutture Strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che all'art. 243-*bis*, comma 9, prevede che in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio tra cui, come riportato alla lettera *d)*, il blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera *g)*, del medesimo articolo, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS);

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 166, comma 4-*bis*, il quale dispone che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-*bis*, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e visti in particolare:

il comma 1, con il quale, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

il comma 2, che prevede la individuazione di specifici interventi da finanziare, a valere sul fondo di cui al comma 1 e già in parte specificati nello stesso comma 2, e la assegnazione delle relative risorse mediante decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il comma 3, che prevede che con delibere di questo Comitato, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso, possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Marche - Umbria, la tratta Colosseo - piazza Venezia della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano - Venezia 2° lotto Rho - Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa - Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli - Bari;

il comma 11, che prevede che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 18; che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca; e che le risorse revocate confluiscono nel fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo Programma delle opere strategiche», nonché il relativo allegato 1, che include nella sezione «Sistemi Urbani» la voce «Napoli Metropolitana»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 90 (*G.U.* n. 57/2006), con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare della «Metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro Direzionale di Napoli (CDN) – Capodichino»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui, all'interno dell'allegato 1, trova conferma, nell'ambito dei «Sistemi Urbani», la voce «Napoli Metropolitana - Metropolitana linea 1: tratta centro direzionale-Capodichino»;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 176, comma 3, lett. *e)*, del decreto legislativo n. 163/2006, ha approvato le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) — istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 aprile 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con la Prefettura competente - Ufficio territoriale del Governo (UTG) e il concessionario o il contraente generale;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011 S.O.), con la quale questo Comitato, tenuto conto dell'esigenza di destinare risorse per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud (PNS), ha assegnato 300 milioni di euro a valere sul FSC all'intervento «Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale 1° lotto»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Sistema Metropolitano regionale campano», che comprende l'intervento «Metro Napoli Linea 1 Tronco Capodichino aeroporto - Centro Direzionale»;

Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 61, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato:

ha assegnato programmaticamente, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013, 113.100.000 euro, a valere sul fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, alla «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale – Capodichino», subordinando l'assegnazione definitiva del finanziamento alle seguenti condizioni:

stipula, entro il 10 settembre 2013, di un Accordo di programma quadro tra lo Stato, la Regione Campania e il Comune di Napoli, che formalizzasse le disponibilità derivanti da altre fonti di finanziamento a totale copertura del costo del progetto;

approvazione, entro il 31 dicembre 2013, da parte di questo Comitato del progetto definitivo dell'opera, corredato di una versione aggiornata del piano economico-finanziario analitico, che tenesse conto del finanziamento programmatico sopra citato;

e disponendo che, in sede di approvazione del progetto definitivo dell'opera, fosse esattamente quantificato l'importo programmaticamente assegnato, nei limiti dell'assegnazione medesima;

ha disposto, tra l'altro, che in sede di assegnazione definitiva del finanziamento, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del citato decreto-legge n. 69/2013, il Comitato dovesse stabilire, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;

Visto il decreto 30 gennaio 2013, n. 27, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 8, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 179/2012 — è stato istituito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

Considerato che con nota 9 settembre 2013, n. 28217, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato al Presidente di questo Comitato che in data 7 settembre 2013 la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno siglato uno schema di accordo di programma quadro per la Metropolitana di Napoli - Linea 1, precisando che si intendeva superata la prescrizione di revoca prevista al punto 3 della citata delibera n. 61/2013;

Vista la nota 22 novembre 2013, n. 39500, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa all'argomento «Metropolitana di Napoli - Linea 1 - Tratta Centro Direzionale-Capodichino - Progetto definitivo»;

Vista la nota 6 dicembre 2013, n. 41766, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato e integrato la documentazione istruttoria relativa all'argomento «Metropolitana di Napoli - Linea 1 - Tratta Centro Direzionale-Capodichino - Progetto definitivo»;

Vista la nota 10 dicembre 2013, n. 42260, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del punto «Metropolitana di Napoli Linea 1 Tratta Centro Direzionale Capodichino - Progetto definitivo»;

Vista la documentazione acquisita nel corso della seduta preparatoria di questo Comitato del 10 dicembre 2013 ed assunta ai protocollo del DIPE in data 10 dicembre 2013, nn. 5040-5041-5042-5043-5044, relativa all'argomento in esame;

Vista la nota 12 dicembre 2013, n. 42720, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Considerato che l'intervento è incluso nel 1° Accordo Attuativo, sottoscritto in data 31 ottobre 2002, dell'Intesa Generale Quadro tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Campania del 18 dicembre 2001, nella sezione «Sistema di Metropolitana Regionale» alla voce «Completamento linea 1 Metropolitana di Napoli»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 12 dicembre 2013, n. 5080, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Vista la nota acquisita nel corso della seduta di questo Comitato del 13 dicembre 2013 ed assunta al protocollo del DIPE in data 13 dicembre 2013, n. 5106, contenente una dichiarazione a verbale del presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la tratta Centro Direzionale - Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli prevede la realizzazione di quattro nuove stazioni (Centro Direzionale, Tribunale, Poggioreale, Capodichino), con oltre tre chilometri di gallerie e la realizzazione di tre importanti nodi di interscambio in corrispondenza delle stazioni Centro Direzionale, Poggioreale e Capodichino;

che il progetto in esame prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

realizzazione della stazione Centro Direzionale;

esecuzione delle gallerie tra la stazione Centro Direzionale e la stazione Tribunale;

realizzazione della stazione Tribunale;

camera di ventilazione della tratta Centro Direzionale - Tribunale;

esecuzione galleria a cielo aperto a doppio binario tra la stazione Tribunale e la stazione Poggioreale;

camera di ventilazione della tratta Tribunale - Poggioreale;

costruzione della stazione Poggioreale;

realizzazione delle gallerie a foro cieco tra la stazione Poggioreale e la stazione Capodichino;

realizzazione della camera di ventilazione della tratta Poggioreale - Capodichino;

realizzazione della stazione di Capodichino;

realizzazione dei manufatti speciali per sottopasso delle gallerie;

attrezzaggio delle stazioni Centro Direzionale e Tribunale;

attrezzaggio della stazione Capodichino;

attrezzaggio della galleria tra Centro Direzionale e Tribunale;

attrezzaggio di una delle gallerie tra Poggioreale e Capodichino;

impianti integrativi Posto Centrale;

completamento stazione Poggioreale;

realizzazione del Manufatto di Ricovero Rotabili;

realizzazione del parcheggio di interscambio di Capodichino;

realizzazione di manufatto di retrocessione e gallerie di raccordo a Capodichino;

attrezzaggio della galleria tra Tribunale e Poggioreale;

attrezzaggio della seconda galleria tra Poggioreale e Capodichino;

realizzazione di manufatto di retrocessione e manufatto di ricovero rotabili;

sistemazioni esterne;

che, successivamente all'approvazione da parte di questo Comitato del progetto preliminare dell'opera con la citata delibera n. 90/2005 e di ulteriori approfondimenti sulle strategie in tema di trasporti nel contesto urbano e regionale, preso anche atto di una serie di nuove problematiche connesse al parallelismo della linea in oggetto con altre linee su ferro (Circumvesuviana), si è reso indispensabile procedere ad una sostanziale riprogettazione della tratta;

che la società Metropolitana di Napoli S.p.A. (MN S.p.A.) ha elaborato il progetto definitivo aggiornato poi trasmesso al Comune di Napoli per la relativa approvazione in data 10 febbraio 2006 e successivamente integrato in data 1° giugno 2007;

che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che il Comune di Napoli, con delibera di Giunta n. 66 del 6 febbraio 2009, ha approvato il progetto definitivo della linea 1 di Napoli - tratta Centro Direzionale-Capodichino;

che in data 16 aprile 2009 è stata aperta la Conferenza dei Servizi, i cui lavori si sono chiusi il 9 giugno 2009, con il solo parere negativo della società gestore dell'aeroporto di Capodichino (Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - GE.S.A.C. S.p.A.);

che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che, con nota 19 ottobre 2011, n. 218, la società GE.S.A.C. ha proposto una soluzione alternativa per la posizione della stazione Capodichino e di conseguenza è stata elaborata una nuova versione progettuale che prevedeva l'arretramento della stazione Capodichino in una area disponibile dell'ex Terminal 2, con posizionamento del fine lotto a valle della stazione stessa;

che il nuovo progetto definitivo «Rev. 2012» è stato approvato dal Comune di Napoli con delibera di Giunta 21 novembre 2012, n. 840;

che in data 29 novembre 2012 il Comune di Napoli, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto progetto definitivo e in data 20 dicembre 2012 ha perfezionato l'invio del progetto a tutte le amministrazioni ed enti coinvolti;

che il Comune di Napoli, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha pubblicato sui quotidiani «La Repubblica» e «Il Mattino» l'avviso di avvio delle procedure di dichiarazione di pubblica utilità in data 20 dicembre 2012;

che lo stesso Comune di Napoli ha pubblicato sui medesimi quotidiani l'avviso ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in data 12 marzo 2013;

che la Conferenza di servizi relativa al progetto definitivo «Rev. 2012» della Linea 1 della Metropolitana di Napoli: tratta Centro Direzionale-Capodichino è stata convocata in data 16 gennaio 2013 e si è conclusa in data 18 febbraio 2013;

che, a seguito della sottoscrizione in data 15 febbraio 2013 di un apposito protocollo di intesa con il Comune di Napoli e la società Metropolitana di Napoli S.p.A. finalizzato a risolvere le problematiche sollevate in ordine alla posizione della stazione Capodichino, la società GE.S.A.C., con nota 18 febbraio 2013, n. ASI/040, ha formulato parere positivo con prescrizioni sul progetto definitivo in questione;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, con nota 4 febbraio 2013, n. 1402, ha espresso, in sede di Conferenza di Servizi, parere favorevole con prescrizioni sul progetto sopra citato;

che i soggetti interferiti, in sede di Conferenza di Servizi, si sono pronunciati favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto sopra citato;

che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che:

con nota 13 maggio 2013, n. 7868, il suddetto Ministero ha richiesto parere al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi sul progetto in esame «in termini di confronto delle scelte tecniche e delle congruità economiche con le altre realtà dell'intero territorio nazionale»;

con nota 22 maggio 2013, n. 3295, e successiva nota 11 luglio 2013, n. 4446, il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi ha richiesto al Comune di Napoli integrazioni progettuali volte a consentire di operare le valutazioni di congruità economica come sopra richieste dal Ministero competente;

con nota 2 luglio 2013, n. 529876, e successiva nota 15 luglio 2013, n. 568068, il Comune di Napoli ha trasmesso alcune integrazioni progettuali in riscontro alle richieste di cui sopra;

che il citato Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, con voto 26 luglio 2013, n. 6/CTP-NA, ha espresso parere favorevole in linea tecnico-economica sul progetto, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni esposte nel paragrafo C della relazione 25 luglio 2013, n. 4671, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale;

che, con nota 15 novembre 2013, n. 855775, il Comune di Napoli ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborati grafici con relativa stima economica relativi a rivisitazioni delle soluzioni progettuali adottate sulle aree di pertinenza e sulle finiture e arredi delle stazioni;

che con nota 16 novembre 2013, n. 18550, il Comune di Napoli e la Regione Campania hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato;

che la Regione Campania, con delibera di Giunta 18 novembre 2013, n. 492, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo, esprimendo il consenso sulla localizzazione dell'opera e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni della commissione regionale VIA - VAS ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, espresso nella seduta del 18 novembre 2013;

che, con nota 19 novembre 2013, n. 869439, il Comune di Napoli ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Piano Economico Finanziario e le schede ex delibera n. 63/2003, tenendo conto del ridimensionamento complessivo del progetto operato a seguito delle sopracitate rivisitazioni progettuali;

che, con nota 20 novembre 2013, n. 874224, il Comune di Napoli, ha integrato la documentazione trasmessa con la sopracitata nota precisando che il ridimensionamento complessivo del costo del progetto a seguito delle richiamate rivisitazioni progettuali tiene conto anche di approfondimenti condotti in ordine alla bonifica di una piccola parte dell'area in prossimità della stazione Tribunali;

che il Ministero istruttore precisa che le suddette rivisitazioni progettuali non hanno influenza né sulla parte strutturale delle stazioni né sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'Allegato A alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo;

che la relazione istruttoria indica gli elaborati di progetto in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze e gli immobili da espropriare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Napoli;

che il cronoprogramma prevede il completamento dell'opera entro gennaio 2018;

che il CUP assegnato all'opera è B41E04000210001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera previsto dal progetto definitivo «Rev. 2012», approvato dal Comune di Napoli con delibera di Giunta 21 novembre 2012, n. 840, era pari a 820.167.341,04 euro (IVA compresa);

che il predetto progetto definitivo presentava un costo superiore rispetto al progetto preliminare approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 90/2005 per:

approfondimenti progettuali;

inserimento ed eliminazione di opere strettamente connesse alla linea metropolitana;

inserimento di opere complementari di riqualificazione urbana;

effetto dell'adeguamento dei prezzi, considerato che il costo del progetto preliminare era stimato con riferimento all'anno 2002 mentre la stima del costo del progetto definitivo è stata fatta con riferimento all'anno 2007 tenendo conto dell'aggiornamento per gli anni successivi;

che, ai fini della verifica di congruità del costo dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale del trasporto pubblico locale ha considerato le sole voci del quadro economico riguardanti il sistema di trasporto;

che, a seguito di tale verifica, dal progetto sono state stralciate le seguenti voci:

sistemazioni superficiali relative alle stazioni;

quota parte del percorso pedonale attrezzato;

parcheggio di interscambio e area bus;

parcheggio compensativo;

sottoattraversamento viabilità di ingresso;

riqualificazione area tra le stazioni Tribunale e Poggioreale;

oneri per opere civili, impianti ed espropri necessari alla realizzazione della seconda uscita in via D'Aulisio relativa alla stazione Centro direzionale;

voce «Opere elettromeccaniche integrative per chiusura anello e nuovi standard», che non può essere posta a carico della sola tratta Centro Direzionale - Capodichino;

che, inoltre, le verifiche condotte dalla suddetta Direzione generale del trasporto pubblico locale hanno portato a una ulteriore rimodulazione dei costi del progetto definitivo, dovuta principalmente ai seguenti fattori:

l'importo delle opere (lavori e forniture) strettamente connesse alla linea metropolitana stimati a prezzi aggiornati al 2007 non è stato aggiornato al 2013 in quanto già adeguato;

l'importo relativo a finiture e arredi è stato ridotto del 30 per cento, in analogia a quanto già esposto in precedenti voti del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

gli oneri di concessione sono stati rimodulati eliminando il riconoscimento forfettizzato degli interessi a breve che l'atto di concessione originario riconosceva al 3 per cento;

che il quadro economico del progetto congruito, rimodulato a seguito delle disposizioni sopra illustrate, su cui il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi si è espresso favorevolmente in linea tecnico-economica con voto 26 luglio 2013, n. 6/CTP-NA, prevedeva un costo dell'opera pari a 699,137 milioni di euro, inclusivo di 63,558 milioni di euro per IVA;

che le rivisitazioni progettuali, trasmesse dal Comune di Napoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le citate note 15 novembre 2013, n. 855755, 19 novembre 2013, n. 869439, e 20 novembre 2013, n. 874224, riguardavano sostanzialmente:

eliminazione dell'intervento di riqualificazione urbana dell'intera area compresa tra le stazioni Tribunale e Poggioreale con lo studio di nuove viabilità ed aree pedonali;

riduzione dell'area di nuova pavimentazione attorno all'edificio della stazione Centro Direzionale e riduzione della qualità delle pavimentazioni interne e del rivestimento in copertura;

riduzione dei volumi emergenti della stazione Tribunale;

rinuncia all'utilizzo dell'edificio ex dogana come ingresso alla stazione di Poggioreale, sostituzione dell'uscita lato cimitero con un'altra meno onerosa all'interno della piazza ed eliminazione di due scale mobili;

eliminazione, nella stazione di Capodichino, del sottoattraversamento pedonale dell'asse stradale verso l'area parcheggi e del collegamento pedonale attrezzato con relativa copertura;

riduzione dell'importo relativo all'intervento di bonifica da idrocarburi;

riduzione delle somme a disposizione per consolidamento, viabilità e bonifiche;

eliminazione dell'intervento di riqualificazione dell'area Tribunale-Poggioreale;

che le suddette rivisitazioni progettuali hanno concorso alla rielaborazione del quadro economico del progetto definitivo ora sottoposto a questo Comitato, che prevede un costo dell'opera aggiornato pari a 652,410 milioni di euro, di cui 593,100 milioni di euro per la realizzazione delle opere e gli ulteriori oneri del progetto e 59,310 milioni di euro per IVA;

che la distribuzione annuale del costo del progetto al netto di IVA è la seguente:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
Importo (euro)	39.156.000	127.697.000	182.131.000	154.499.000	89.617.000	593.100.000

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di assegnare definitivamente alla Linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta Centro Direzionale-Capodichino l'importo di 113.100.000 euro, già assegnato programmaticamente con la citata delibera n. 61/2013 a valere sul fondo di cui al citato art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, riportando nella relazione istruttoria la seguente articolazione a copertura totale del costo dell'opera al netto di IVA:

(milioni di euro)

Fonte di finanziamento	Importo
Risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui decreto legislativo n. 88/2011, assegnati per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud (PNS) con delibera n. 62/2011.	300,000
Mutuo da stipulare da parte del Comune di Napoli	180,000
Risorse statali a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 assegnati programmaticamente con delibera n. 61/2013.	113,100
Totale	593,100

che gli eventuali costi delle prescrizioni proposte dal Ministero istruttore nell'Allegato A alla relazione istruttoria dovranno trovare capienza nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico;

che l'Unità tecnica di finanza e di progetto (UTFP) ha espresso il 10 dicembre 2013 parere favorevole sul Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla Linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta Centro Direzionale-Capodichino, rilevando che il contributo pubblico appare sufficiente a coprire il fabbisogno di investimento del progetto, pur residuando un margine operativo lordo negativo;

2. che il Comune di Napoli, per gli effetti citato art. 243-*bis*, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 267/2000, si trova giuridicamente nell'impossibilità di contrarre mutui e che nel corso della presente seduta il Presidente di questo Comitato ha dichiarato, come riportato nella sopra citata nota acquisita a protocollo DIPE n. 5106, che il Consiglio dei Ministri, tenutosi in data odierna, ha approvato, nell'ambito di un decreto-legge contenente misure per la realizzazione di opere pubbliche, una norma che autorizza il Comune di Napoli a derogare a quanto previsto dall'art. 243-*bis*, comma 9, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 267/2000;

3. che il decreto dirigenziale 9 dicembre 2013, n. 267, del Dipartimento della salute e delle risorse naturali della Regione Campania, nell'esprimere parere favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto in esame, riporta integralmente il parere favorevole, con prescrizioni, sull'intervento all'esame, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. - V.A.S. nella seduta del 18 novembre 2013, superando in tal modo la relativa osservazione di cui alla predetta nota 12 dicembre 2013, n. 5080;

4. che il 10 dicembre 2013 è stato stipulato un Accordo di programma quadro tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Campania e Ministro per la coesione territoriale, in linea con l'accordo di cui al punto 3 della delibera n. 61/2013, e che il suddetto Accordo di programma quadro prevede modalità di monitoraggio in itinere ed ex post dell'intervento, nonché le relative sanzioni, tra cui le condizioni di revoca del finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui decreto legislativo n. 88/2011 e le relative modalità;

5. che l'IVA sui lavori sarà a carico del soggetto aggiudicatore Comune di Napoli;

6. che il Ministero istruttore, come richiesto dalla citata delibera di questo Comitato n. 61/2013 ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, propone le seguenti modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori:

i. alla data della stipula del contratto di finanziamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori con opportune azioni di verifica e controllo, attuate ai sensi della legge n. 443/2001 e della circolare dello stesso Ministero n. 189/2008;

ii. le ulteriori azioni di monitoraggio, cui sarà sottoposto l'avanzamento dei lavori e il relativo cronoprogramma di attività, fino al termine della realizzazione dell'opera, saranno puntualmente identificate successivamente alla stipula del contratto di finanziamento;

iii. relativamente al periodo di gestione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a puntuale monitoraggio gli adempimenti che derivano dalla definizione dei corrispettivi erogati dal Comune di Napoli in relazione alla articolazione dei rischi connessi all'attuazione dei rapporti contrattuali. Il Comune di Napoli trasmetterà periodicamente al suddetto Ministero una relazione di monitoraggio al riguardo, sulla base di una tempistica concordata con lo stesso Ministero.

7. che con l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in data odierna si intendono conseguite, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, cui era subordinata l'assegnazione programmatica di cui alla delibera n. 61/2013;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo dell'intervento «Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta Centro Direzionale-Capodichino», di cui alla precedente presa d'atto.

La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 L'importo di 652,410 milioni di euro, di cui 593,100 milioni di euro per la realizzazione delle opere e gli ulteriori oneri del progetto e 59,310 milioni di euro per IVA, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1^ parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

Le raccomandazioni, citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella 2^ parte del richiamato allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 Gli elaborati del progetto definitivo, in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze, sono indicati nella 1^ parte dell'allegato 2 alla presente delibera, che forma parte integrante della medesima, mentre gli elaborati del medesimo progetto in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono riportati nella 2^ parte del predetto allegato 2. La realizzazione degli interventi mirati alla risoluzione delle interferenze non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

2. Assegnazione finanziamenti.

2.1 Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 è disposta l'assegnazione definitiva al Comune di Napoli del finanziamento di 113,1 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto

legge n. 69/2013, già assegnato programmaticamente con la citata delibera n. 61/2013, con la seguente articolazione temporale:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Importo (euro)	10.000.000	0	30.000 000	40.000.000	33.100.000	113.100.000

2.2 La copertura finanziaria della quota di IVA di cui al punto 1.2, pari a 59,310 milioni di euro, è a carico del Comune di Napoli.

2.3 La copertura finanziaria del progetto di cui al punto 1.1 è articolata come segue:

(milioni di euro)

Fonte di finanziamento	Importo
Risorse FSC ex delibera n. 62/2011	300,000
Comune di Napoli - mutuo a copertura del quadro economico - IVA	 180.000 59.310
Risorse statali a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013	113,100
Totale	652,410

3. Disposizioni finali.

3.1 Ai sensi dell'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando quanto stabilito nell'Accordo di programma quadro tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Campania e Ministro per la coesione territoriale del 10 dicembre 2013 in merito a monitoraggio in itinere ed ex post dell'intervento e alle relative sanzioni, le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori sono le seguenti:

a) alla data della stipula del contratto di finanziamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori con opportune azioni verifica e controllo, attuate ai sensi della legge n. 443/2001 e della circolare dello stesso Ministero n. 189/2008;

b) le ulteriori azioni di monitoraggio, cui sarà sottoposto l'avanzamento dei lavori e il relativo cronoprogramma di attività, fino al termine della realizzazione dell'opera, saranno puntualmente identificate dal suddetto Ministero successivamente alla stipula del contratto di finanziamento;

c) relativamente al periodo di gestione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a puntuale monitoraggio gli adempimenti che derivano dalla definizione dei corrispettivi erogati dal Comune di Napoli in relazione alla articolazione dei rischi connessi all'attuazione dei rapporti contrattuali. Il Comune di Napoli trasmetterà periodicamente al suddetto Ministero una relazione di monitoraggio al riguardo, sulla base di una tempistica concordata con lo stesso Ministero.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al punto 1.1.

3.4 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA - VAS della Regione Campania procederà a effettuare le verifiche di competenza ai sensi della normativa regionale vigente.

3.5 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.6 Il soggetto aggiudicatore avrà l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente - UTG e il concessionario, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la richiamata delibera n. 58/2011.

3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 13 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze foglio n. 1313

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI - PRIMA PARTE

1. Il Soggetto Aggiudicatore dovrà verificare, prima della progettazione esecutiva delle stazioni, che il traffico di utenti prevedibile in ognuna, valutato nell'arco di vita utile dell'opera e tenendo presente la massima capacità di trasporto del sistema e la massima frequenza sostenibile, sia compatibile con i valori stimati di massima capacità delle discenderie e massimo affollamento in banchina, ex norma UNI 7508.

2. Il progetto, prima della progettazione esecutiva, dovrà essere sottoposto al Comando Provinciale dei VV.F.F. per il parere di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/11.

3. In riferimento a tutte le stazioni si prescrive di:

Studiare il posizionamento del Banco Agente di Stazione (BAS) in modo che sia baricentrico rispetto alle tornellerie e adiacente al previsto varco per i passaggi degli abbonati e tale da permettere il controllo dei titoli di viaggio e il colloquio con i viaggiatori;

Attestare, in sede di progettazione esecutiva, il grado di antisdrucciolevolezza delle pavimentazioni delle aree aperte al pubblico;

Presentare, in sede di progettazione esecutiva, gli specifici elaborati tecnici attestanti il rispetto delle norme UNI 8686 (locali di servizio delle stazioni), UNI 9406 (atri di stazione), UNI 8097 (illuminazione di stazione) armonizzate con la norma CEI 64.8 di nuova emissione.

4. In riferimento alla Stazione Centro Direzionale si prescrive di:

Sostituire la rampa di accesso al piano mezzanino con una gradinata, poiché la rampa progettata non è idonea all'utilizzo da parte dei portatori di handicap in quanto collega dislivelli maggiori di 3,20 m e non si ritiene sufficiente la prevista apposizione di cartelli dissuasivi;

Assicurare l'utilizzo dell'attuale coppia di ascensori di collegamento del piazzale del Centro Direzionale con il piano mezzanino e la viabilità di accesso ai parcheggi;

Eliminare la seconda uscita verso via D'Aulisio, in quanto opera che non comporta alcun beneficio in ordine alla domanda trasportistica, dal momento che attualmente il completamento del Centro Direzionale non è ancora in fase realizzativa.

5. In riferimento alla Stazione Tribunale si prescrive di:

Prevedere, al piano mezzanino, i servizi igienici per il personale di servizio;

Verificare in maniera puntuale una delle estremità della banchina laterale, lato CDN, che dista oltre 50 metri dall'uscita più vicina, in contrasto con quanto previsto dal DM. 11 gennaio 1988.

6. Nella Stazione Poggioreale, in riferimento alle precedenti versioni progettuali, era stato prescritto che si dovesse prevedere un sistema di chiusura delle scale esterne che includesse anche le scale mobili. In risposta è stata adottata la soluzione di eliminare il collegamento con scala mobile dall'ultima rampa dell'uscita prospiciente l'ingresso monumentale del cimitero, sostituendola con una semplice scala fissa. Si prescrive di studiare una soluzione che connubi l'opportunità di dotare di scala mobile completa l'uscita prospiciente l'ingresso monumentale del cimitero con l'esigenza di includere la stessa in un idoneo sistema di chiusura dell'accesso metropolitano.

7. Nella Stazione Capodichino, stante la configurazione a pozzo della stazione e l'elevata profondità del pozzo stesso, si prescrive che tutti i ballatoi e gli affacci del piano mezzanino siano protetti da balaustre con altezze minime pari a:

2,00 m per dislivelli oltre i 12 m;

1,30 m per dislivelli fino a 12 m.

8. Le banchine delle stazioni, per la caratteristica di essere tutte in curva, dovranno essere attentamente verificate, in funzione delle normative vigenti, con particolare riferimento all'iscrizione dei rotabili, alle conseguenti distanze orizzontali tra le porte degli stessi e il filo banchina, e alla necessità di eventuali sussidi tecnologici per assicurare al Personale di Macchina la completa visione sulla banchina servita.

9. Dovrà essere elaborato uno studio delle dinamiche di allontanamento dei fumi dalle stazioni profonde e dalle gallerie tenendo conto delle osservazioni di cui sopra, nonché delle interconnessioni con il deposito, e analizzando anche le fasi iniziali, dall'insorgere dell'incendio alla messa a regime del sistema di ventilazione.

10. Manufatto di ricovero: dovrà essere realizzata, mediante evacuatori di fumo e di calore, una netta soluzione di continuità tra linea e manufatto di ricovero. Il sistema di segnalamento dovrà tenere conto delle problematiche connesse all'innesto in linea dei binari che portano al manufatto di ricovero.

11. Alimentazione: dovrà essere adeguato lo studio prodotto per quanto attiene la protezione nei confronti degli effetti delle correnti vaganti, in considerazione della contiguità delle gallerie di linea 1 e di Circumvesuviana nella tratta interessata.

12. Anche in considerazione della circostanza che la valutazione di impatto archeologico si è svolta nell'ambito della progettazione definitiva, si prescrive:

ai fini di verificare la potenza del giacimento stratigrafico, la sua integrità ed il suo rapporto con il contesto ambientale di pertinenza, una fase di indagini geo archeologiche, da eseguirsi preventivamente nelle stazioni Tribunale, Poggioreale, Capodichino, deposito dei treni di Poggioreale, manufatto di raccordo ed asta di manovra alle spalle della stazione Capodichino;

sulla scorta dei risultati di tali prospezioni, l'esecuzione, prima della realizzazione delle paratie perimetrali, di saggi archeologici nelle aree descritte ed in quelle delle gallerie a cielo aperto;

per quanto attiene alla stazione di Poggioreale e la contigua area del ricovero dei treni si ritengono particolarmente importanti, ai fini di una esaustiva valutazione della compatibilità delle opere previste, una congrua campagna di carotaggi archeologici e saggi di adeguata estensione.

13. Si prescrive che venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio.

14. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.

15. Dovrà essere osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

16. Si prescrive l'osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

17. Attesa la vicinanza alla canna ex Circumvesuviana dei pozzi drenanti impiegati per l'abbassamento della quota di falda nella canna della Metropolitana di Napoli, dovrà essere predisposto un monitoraggio continuo ante, in itinere e post operam, delle aree sottese al sedime della canna ex Circumvesuviana, i cui oneri saranno a carico di MN S.p.A.

18. Occorre che venga prodotta una dettagliata relazione idro-geologica al fine di accertare che l'impermeabilizzazione della canna di galleria della Metropolitana di Napoli non comporti necessariamente l'impermeabilizzazione anche della canna di ex Circumvesuviana, per effetto della variazione della falda freatica.

19. È necessario predisporre opportuni interventi di consolidamento statico che tengano conto del diverso comportamento strutturale nella fase transitoria, ove per la realizzazione delle opere di Metropolitana di Napoli (nuova canna) sono previste strutture provvisionali che impattano direttamente con le strutture preesistenti della canna ex Circumvesuviana. In tali casi è necessario assicurare un monitoraggio strutturale continuo della canna ex Circumvesuviana.

20. Atteso che l'intervento di adeguamento strutturale della Stazione Centro Direzionale comporta la realizzazione e/o implementazione di nuove strutture su aree di Circumvesuviana, adibite ad impianti tecnologici in esercizio, gli oneri per lo spostamento degli impianti tecnologici saranno a carico di MN S.p.A.

21. Gli eventuali futuri interventi di manutenzione della canna di galleria ex Circumvesuviana non dovranno essere assoggettati ad oneri derivanti dalla soggezione di esercizio della attigua linea 1 della Metropolitana di Napoli.

22. Trattandosi di opere ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario, i futuri rapporti intercorrenti tra le Amministrazioni di MN S.p.A., Comune di Napoli, Regione Campania ed EAV (ex Circumvesuviana), dovranno essere disciplinati da apposita convenzione, a titolo oneroso per MN S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 753/1980.

23. Dovrà sempre essere assicurata la continuità e la regolarità dell'esercizio ferroviario ex Circumvesuviana; qualora condizioni particolari impongano limitazioni alla precedente condizione, le stesse dovranno essere autorizzate da EAV s.r.l.

24. L'utilizzo di parte dell'area della dismessa sede ferroviaria di Poggioreale della ex Circumvesuviana, su cui insistono beni immobili (ex fabbricato viaggiatori, etc.), al fine di consentire la realizzazione del manufatto di ricovero rotabili della Metropolitana di Napoli, così come previsto nel progetto *de quo*, è subordinato al ripristino dello status quo al termine dei lavori, salvo diverso avviso dell'AGC Trasporti della Regione Campania e dell'Agenzia del Demanio, nonché al ristoro ad EAV del mancato reddito per indisponibilità dei beni da occupare.

25. Relativamente alla Stazione Capodichino e, in particolare, alla gestione delle servitù sul sedime aeroportuale ed alle inevitabili interferenze si prescrive quanto segue:

la stazione della metropolitana dovrà prevedere uscite che non vadano ad impattare con la viabilità aeroportuale; l'ubicazione di tali uscite dovrà essere individuata di concerto con la Società GESAC S.p.A.;

dovrà essere istituito un coordinamento costante tra la direzione dei lavori, la Società GESAC e la Direzione Aeroportuale;

il pozzo di attacco della galleria da lato di Via Di Vittorio coinvolge parte del sedime in area air sfide. L'impiego delle attrezzature ivi previste potrebbe determinare l'interferenza con i piani di decollo e di atterraggio, pertanto la corsa del carroponte dovrà essere bloccata in modo da evitare con certezza tale sforamento;

l'impianto di cantiere dovrà essere dotato di segnaletica cromatica diurna e notturna, come da regolamento ENAC;

dovrà essere esclusa l'emissione di polveri e fumi in quanto pericolosi per la navigazione aerea e la predisposizione del cantiere dovrà essere compatibile con i tempi necessari per la pubblicazione delle informazioni aeronautiche;

dovrà essere predisposta una analisi delle interferenze elettromagnetiche sugli apparati per la navigazione aerea e detta analisi dovrà essere validata dall'ENAV ed approvata dall'ENAC.

26. In sede di progettazione esecutiva l'intervento dovrà essere adeguato alle risultanze, in termini di accessibilità, del redigendo Piano di Sviluppo Aeroportuale.

27. I lavori e/o le opere e/o l'occupazione delle aree, dovranno rispettare fedelmente quanto previsto negli elaborati grafici riportati in premessa e pertanto qualsiasi esigenza di variazione risultasse necessaria in corso d'opera, dovrà essere comunicata all'Agenzia del Demanio per la preventiva obbligatoria approvazione, con espresso divieto di eseguire opere e/o svolgere attività che possano essere in contrasto con altre leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di edificabilità dei suoli e dell'ambiente.

28. Le opere a realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla restante proprietà demaniale.

29. In merito alla viabilità di accesso alla Stazione Capodichino si prescrive quanto segue:

La viabilità prevista nel Progetto, relativa alle aree esterne e di avvicinamento all'Aerostazione (forecourt), dovrà essere modificata, di intesa con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione civile) e GESAC, con un nuovo sistema di viabilità unidirezionale ad anello, con i relativi adeguamenti infrastrutturali necessari su Viale Fulco Ruffo di Calabria e Viale Umberto Maddalena (rispettivamente nuovi punti di accesso e uscita della viabilità aeroportuale), che interesserà anche le aree del demanio militare che saranno all'uopo trasferite a sedime aeroportuale civile e concesse alla GESAC.

In particolare per quanto riguarda Viale Fulco Ruffo gli adeguamenti infrastrutturali funzionali alla nuova viabilità aeroportuale dovranno riguardare: *a)* realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione con Via Oreste Salomone e rampe di accesso/uscita alla tangenziale di Napoli; *b)* modifica della sezione stradale al fine di realizzare una viabilità a carreggiata unica a tre corsie e ad unico senso di marcia.

Per quanto riguarda invece Viale Umberto Maddalena gli adeguamenti infrastrutturali funzionali alla viabilità aeroportuale dovranno riguardare: *a)* realizzazione di un nuovo sottopasso stradale per l'attraversamento di Viale Umberto Maddalena e collegamento alla tangenziale (uscita di Secondigliano) attraverso una nuova intersezione a rotatoria su Viale Umberto Maddalena in prossimità di Via De Giaxa; *b)* allargamento a tre corsie per senso di marcia del tratto di strada di Viale Umberto Maddalena tra la nuova rotatoria e il Terminal Merci dell'Aeroporto con inserimento di un nuovo ramo per la manovra di inversione.

Le aree intercluse all'interno dell'anello della viabilità saranno specializzate per riproteggere indispensabili servizi aeroportuali fra i quali quelli oggi presenti nelle aree di proprietà oggetto dell'esproprio per la realizzazione della stazione della metropolitana, quali lo stazionamento dei charter bus.

Allo scopo di garantire il mantenimento della necessaria funzionalità ed operatività dell'Aeroporto la nuova viabilità aeroportuale e gli adeguamenti infrastrutturali delle aree esterne dovranno essere realizzati secondo la tempistica concordata con GESAC, tenendo conto delle priorità temporali già condivise con il Comune.

30. Il Soggetto aggiudicatore, in merito al trasferimento di aree a sedime aeroportuale in concessione a GESAC, dovrà provvedere all'avvio, previa intesa nel rispetto delle competenze istituzionali dell'ENAC, delle procedure necessarie:

a) al trasferimento delle aree del demanio aeronautico militare al demanio aeronautico civile da assegnare in concessione alla GESAC;

b) all'estensione delle aree di sedime aeroportuale su Viale Fulco Ruffo di Calabria a partire dalla nuova intersezione rotatoria tra Viale Fulco Ruffo di Calabria e Via Oreste Salomone e rampe della tangenziale compresa la nuova viabilità di accesso alla US. Navy/Atitech che include un tratto di Via del Riposo da adeguare.

In alternativa alle previsioni di cui al punto *b)*, si prescrive che venga affidata dal Comune di Napoli alla GESAC, attraverso apposito atto convenzionale, la concessione per la gestione di tali tratti di viabilità; i relativi costi saranno recuperati nel processo di determinazione delle tariffe aeroportuali, previa autorizzazione di ENAC, o in alternativa considerati nel suddetto atto convenzionale.

31. Il progetto dovrà prevedere che, per gli stalli sottratti in ragione delle costruende infrastrutture e della nuova viabilità, il Comune realizzi un parcheggio multipiano di circa 500 stalli in gestione a GESAC nelle aree del demanio militare da acquisire al demanio aeroportuale civile, impegnandosi altresì ad esprimersi favorevolmente all'eventuale estensione della capacità di tale parcheggio a spese di GESAC.

32. Il progetto del parcheggio di interscambio/Bus Terminal incluso nel "Progetto di completamento" dovrà essere modificato come segue: *a)* il parcheggio dovrà prevedere solo due piani interrati; *b)* la capacità massima del parcheggio non dovrà superare i 300 posti auto; *c)* dovranno essere ridotti gli stalli autobus per linee regionali ed interregionali previsti, dagli attuali 34 a massimo 12 stalli complessivi localizzati in superficie; *d)* la gestione del parcheggio dovrà essere affidata alla GESAC attraverso la definizione di appositi atti convenzionali con il Comune di Napoli concordando una politica tariffaria idonea ad evitare una flessione dell'utilizzo dei parcheggi già realizzati presso il sedime aeroportuale a servizio dell'utenza.

33. Il soggetto aggiudicatore dovrà predisporre, d'intesa con GESAC un piano che definisca: *a)* modalità e tempi dei lavori (cantierizzazione e fasizzazione dei lavori) per minimizzare l'impatto sull'operatività aeroportuale; *b)* la successione temporale degli interventi da realizzare inclusi quelli relativi alla nuova viabilità ed alle opere compensative. Dovranno essere, inoltre, predisposte adeguate soluzioni progettuali per realizzare, durante la fase dei lavori, accessi indipendenti per l'ingresso e l'uscita dal cantiere della nuova stazione della metropolitana in modo da non gravare sulla viabilità di accesso e uscita dall'aeroporto.

34. Il soggetto aggiudicatore dovrà favorire la ricollocazione delle volumetrie che verranno sottratte alla GESAC per la realizzazione della stazione della metropolitana, pari a circa metri cubi 95.000, anche valutando favorevolmente il piano di sviluppo aeroportuale per quanto attiene alla ricollocazione delle suddette volumetrie, provvedendo alternativamente:

a) a rilasciare alla GESAC concessione edilizia sui suoli di proprietà della stessa per la ricollocazione della suddetta volumetria con destinazioni compatibili con le esigenze prima espresse (turistiche, operative, commerciali, ecc.);

b) a concedere alla GESAC l'utilizzo parziale della predetta cubatura consentendo l'edificazione di immobili commerciali o uffici in sopraelevazione — fino a tre piani — sul parcheggio di interscambio, previa acquisizione del diritto di superficie.

35. Il soggetto aggiudicatore dovrà:

a) ridurre considerevolmente — anche grazie alla limitazione dell'area prevista per lo stazionamento dei bus regionali ed interregionali — le aree di esproprio attualmente di proprietà GESAC, in modo da mantenere una porzione di dette aree pari a circa 9000 mq per la ricollocazione di strutture e servizi;

b) mantenere la concessione in capo a GESAC relativamente alle aree per le quali è prevista in progetto l'occupazione per il percorso di collegamento.

36. Il soggetto aggiudicatore dovrà impegnarsi a non consentire nelle aree esterne alla stazione metropolitana lo svolgimento di attività commerciali, e ad affidare alla GESAC, anche attraverso appositi atti convenzionali, le attività relative alla manutenzione e decoro di det-

te aree. Gli oneri relativi a tali attività saranno recuperati nel processo di determinazione delle tariffe aeroportuali, previa autorizzazione dell'ENAC, o resteranno a carico del soggetto aggiudicatore.

37. Durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della stazione dovrà essere garantita la continuità dell'esercizio tranviario di attraversamento dell'emiciclo di Poggioreale, per garantire i collegamenti tra via Poggioreale e via Stadera.

38. La verifica di congruità dei recapiti finali delle acque di pioggia dovrà essere effettuata dall'ente gestore degli stessi.

39. La risoluzione di interferenze riguardanti le canalizzazioni telefoniche di proprietà Telecom Italia dovrà avvenire, non tramite la costruzione di un cunicolo condiviso in sostituzione delle canalizzazioni esistenti ma, bensì, con la costruzione di una canalizzazione di pari potenzialità in sostituzione di quella esistente.

40. È necessario condurre specifiche indagini di caratterizzazione nonché stimare i volumi di scavo relativamente alla cosiddetta sacca di terreno per la quale è stato accertato un inquinamento da idrocarburi in posizione interessata dalla realizzazione della stazione Tribunale.

41. Condurre ulteriori indagini integrative a corredo del progetto esecutivo, sia per quanto riguarda la natura dei terreni, sia relativamente allo studio della falda.

42. In sede di progetto esecutivo si prescrive di redigere il piano di monitoraggio da sottoporre alla autorità competente, nonché dì provvedere al continuo monitoraggio della falda in corso d'opera a mezzo di una rete di piezometri, nel rispetto dell'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006.

43. In sede di progetto esecutivo si dovrà provvedere alla modellazione del fenomeno di emungimento della falda a mezzo di well point e pozzi drenanti in relazione agli effetti su fabbricati e manufatti preesistenti; in corso d'opera occorrerà il continuo monitoraggio dei cedimenti indotti dalle operazioni di aggottamento.

44. Si prescrive di giustificare l'utilizzo, per gli scavi di diaframmi in c.a., dei fanghi bentonitici in luogo dei fanghi polimerici tensioattivi;

45. Si prescrive di presentare alla competente UOD Regionale la rielaborazione aggiornata ed adeguata del piano di utilizzo ai sensi del D.M. n. 161/2012, privilegiando il riutilizzo ed il recupero dei materiali.

46. Dovrà essere sviluppato ulteriormente in sede di progettazione esecutiva il piano di cantierizzazione in cui siano approfondite, anche con riferimento ai dati del piano di utilizzo, le tematiche relative alle aree per l'installazione dei campi principali e secondari, le aree per lo stoccaggio temporaneo in cantiere dei materiali da costruzione, dei materiali di scavo da smaltire e/o riutilizzare, dei rifiuti, le modalità di accesso alle arre dove svolgere i lavori (piste di cantiere temporanee varchi, accessi), i mezzi ed i veicoli usati con i relativi volumi di traffico per l'approvvigionamento di materiali, per la movimentazione dei materiali sia destinati al riutilizzo che allo smaltimento/trattamento, anche ai fini dell' ottenimento delle necessarie autorizzazioni in termini di viabilità cittadina; il medesimo piano di cantierizzazione dovrà in oltre contenere adeguati presidi ed accorgimenti ambientali atti a minimizzare gli impatti, nonché le soluzioni tecniche da adottare affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi circostanti nelle condizioni ante operam (dismissione aree di cantiere, piste di accesso, ecc.).

47. Con riferimento alle verifiche dei sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche, sviluppate con periodo di ritorno T=50 anni, dovranno essere specificati gli adeguati ricettori finali. Per eventi più rari è necessario dettagliare piani di emergenza a tutela della pubblica incolumità.

48. Entro 8 mesi a far data dall'inizio dei lavori, il Comune di Napoli si impegna a redigere il progetto definitivo della tratta Capodichino-Di Vittorio (staz. esclusa), corredato da un'analisi tecnica che attesti l'idoneità della soluzione progettuale proposta (a singola canna e/o a doppia canna) per il sotto attraversamento della pista dell'aeroporto di Capodichino. Tale progettazione ha il fine di consentire l'indispensabile chiusura dell'anello metropolitano fino a Secondigliano, e dovrà assicurare che la soluzione tecnologica inerente alla tratta Centro Direzionale-Capodichino sia compatibile e congruente con quella adottata nella tratta Capodichino-Di Vittorio, anche in funzione della successiva tratta Di Vittorio-Secondigliano. Tale progettazione dovrà essere corredata di tutti i pareri tecnico-amministrativi atti a permetterne l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del d.lgs. n. 163/2006.

49. Per accelerare i tempi di realizzazione di tutta la tratta Capodichino-Di Vittorio-Secondigliano, indispensabile alla chiusura totale dell'anello della metropolitana di Napoli, i soggetti attuatori, si impegnano ad unificare le procedure realizzative della tratta indicata in capo ad un solo soggetto attuatore, ed alla possibilità di ricercare eventuali risorse nell'ambito dei finanziamenti comunitari o anche facendo ricorso a forme di defiscalizzazione, tenendo comunque impegnato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare la tratta Capodichino-Di Vittorio (stazione esclusa), facendo ricorso alle disponibilità finanziarie di cui all'art. 18, comma 1 del d.l. n. 69/2013, per una somma fino a 42,4 milioni di euro

50. Comune di Napoli si impegna altresì ad assicurare che la tratta Capodichino-Di Vittorio (stazione esclusa) venga realizzata in funzione dei tempi previsti per la realizzazione della tratta Centro Direzionale-Capodichino.

51. Nell'ambito delle opere per la stazione di Poggioreale, lo specifico progetto di restauro dell'edificio della Dogana, dichiarato di interesse storico e artistico con D.P.R. n. 88 del 12 giugno 2007, nonché la sistemazione dell'emiciclo, costituiranno parte integrante del programma di intervento.

RACCOMANDAZIONI - SECONDA PARTE

52. Si raccomanda di prevedere, nell'ambito del mezzanino di stazione, appositi spazi informativi nel rispetto della norma UNI 11168-1.

53. Vista la ridotta capacità di accumulo delle aree protette al piano banchina (comprese fra il dispositivo di ostacolo ai fumi e le scale fisse e mobili), pur se rispondenti ai minimi previsti dal D.M. 11 gennaio 1988, si raccomanda di adottare provvedimenti atti ad ampliare il più possibili tale aree, in coerenza con quanto già prescritto per analoghe situazioni in talune stazioni della tratta "Dante - Garibaldi".

54. Si raccomanda che le soluzioni adottate, in riferimento agli impianti generali, siano sempre supportate dai necessari piani di manutenzione, prevedendo le eventuali attrezzature per l'attuazione degli stessi, fermo restando che dovranno essere privilegiate soluzioni che consentano la semplificazione delle operazioni di manutenzione.

55. Nell'ambito della progettazione e costruzione della stazione ferroviaria della Metropolitana 1 "Aeroporto Capodichino", si raccomanda di prevedere almeno 4 stalli di sosta per lo stazionamento di due autolinee, da assegnare all'A.N.M. all'atto della messa in esercizio.

56. Nell'ambito della progettazione e costruzione della stazione ferroviaria della Metropolitana di "Poggioreale", si raccomanda di prevedere almeno 4 stalli di sosta per lo stazionamento di due autolinee, oltre gli spazi per capolinea tranviario, come attualmente già in essere, ed un binario di sorpasso.

ALLEGATO *2*

PARTE 1^ - INTERFERENZE

Progr.	Descrizione
4629	Planimetria generale delle interferenze
4631	Planimetria generale interferenze - Carta del rischio archeologico
2102	Sottoservizi esistenti-Planimetria generale
2103	Deviazione dei sottoservizi-Planimetria generale
2104	Sottoservizi esistenti-Planimetria generale
2105	Deviazione dei sottoservizi-Planimetria generale
2106	Sottoservizi esistenti-Planimetria generale
2107	Deviazione dei sottoservizi-Planimetria generale
2108	Fogne e cunicoli-Planimetria
2109	Arin e gas-Planimetria
2110	ENEL ed IP Planimetria
2111	Telefonici-Planimetria
2112	Fasi lavorative-Planimetria
2113	Sezioni Tipo A-A e B-B
2114	Profili e sezioni Tipo cunicoli
2115	Profili e sezioni Tipo-Fogne

2116	Camere-Fogne
2117	Camere-ENEL ed IP
2118	Camere-Telefonici
2119	Particolari cunicoli
2120	Camere-ARIN

PARTE 2^ - ESPROPRI

Progr.	Descrizione
4642	Piano particellare grafico descrittivo
4668	Relazione stime espropri Centro direzionale
4669	Relazione stime espropri

14A03687

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determina V&A/N/T n. 464 del 28 febbraio 2014 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina TS» e di cambio denominazione in «Ranitidina Pensa».

Estratto determina n. 884 del 5 maggio 2014

È annullata, ai sensi degli artt. 21-*octies* e *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la determinazione V&A/N/T n. 464 del 28/02/2014 di trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale

Medicinale: RANITIDINA TS.

Confezioni:

AIC n. 035334022 - "150 mg compresse rivestite con film" 20 compresse;

AIC n. 035334034 - "300 mg compresse rivestite con film" 20 compresse,

dalla società Farmaceutici T.S. S.r.l. (codice fiscale 05777711002) con sede legale e domicilio fiscale in via Maria Gabriella dell'Unità n. 2 pal. 13, 00046 - Grottaferrata - Roma alla società Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano, e di cambio della denominazione del medicinale in Ranitidina Pensa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18/03/2014, supplemento ordinario n. 24.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata ai soggetti interessati.

14A03728

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015.

In data 5 maggio 2014 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CIDA firmato

CONFEDIR-MIT non firmato

CONFSAL firmato

COSMED firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel triennio 2013 - 2015

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

CAPO I - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree II, III e IV

Art. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV

CAPO II - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle restanti Aree

Art. 3 - Distacchi sindacali

Art. 4 - Permessi sindacali

Art. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

CAPO III - Disposizioni particolari e finali

Art. 6 - Disposizioni particolari per l'Area V

Art. 7 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali

Art. 8 - Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali

Art. 9 - Norme transitorie

Art. 10 - Disposizioni finali

ALLEGATI - Tavole dalla n. 1 alla n. 19 di ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nelle Aree della dirigenza come definite dal CCNQ del 1 febbraio 2008.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 3 ottobre 2005, tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

3. Nel presente contratto la dizione "Aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "Aree".

4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998".

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 10 comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di Area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "associazioni sindacali" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "amministrazione" o "ente" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

8. Con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008.

9. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione "DM 23 febbraio 2009".

CAPO I

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI
NELLE AREE II, III E IV

Art. 2.
Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere *f), l)* e *m)*. Tali contingenti sono pari a n. 11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III e n. 42 distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. *a)* devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. I permessi di cui al comma 2, lett. *b)*, sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. *b)* e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.

6. I permessi di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 4.133 ore per l'Area

II, n. 9.754 ore per l'Area III e n. 12.302 ore per l'Area IV, distribuite rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7.

13. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ del 3 ottobre 2005.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE

Art. 3.
Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 ottobre 2005, pari a n. 129 distacchi, ai sensi dell'art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto del 15%.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere *f)*, *l)* e *m)*, rispettivamente per il personale delle Aree II, III e IV, come quantificati all'art. 2 del presente contratto.

3. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti, con il CCNQ del 9 ottobre 2009, riconfermato dall'Ipotesi di CCNQ siglata il 24 maggio 2013, hanno concordato che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola vengono ceduti all'Area V a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNQ.

4. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nelle Aree I, V, VI, VII e VIII, come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008, è pari a n. 34 e costituirà il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

5. Il contingente dei distacchi di cui al comma 4, nelle more della razionalizzazione delle Aree di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascuna Area secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 12.

6. Nelle Aree VI - Agenzie fiscali - e VIII, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dalle Aree di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali nelle citate Aree VI – Agenzie Fiscali – e VIII, alle organizzazioni sindacali di categoria delle Aree I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

7. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art 4.
Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. *a)* devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 2, lettera *b)* è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. *b)* e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.

6. I permessi di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per l'Area V all'art. 6, comma 2.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 2 del CCNQ 3 ottobre 2005, è ridotto del 15%.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005 per le Aree II, III e IV, come individuati all'art. 2 del presente contratto.

3. In applicazione della riduzione di cui al comma 1, il nuovo contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è pari a n. 23.612 ore di permesso di cui:

a) n. 10.104 ore ripartite, sulla base della tavola n. 13, tra le confederazioni rappresentative nelle aree ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite con il CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013;

b) n. 13.508 ore suddivise tra le aree di cui all'art. 3, comma 4, come da tavola 14.

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera *b)* è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 18.

5. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 6.
Disposizioni particolari per l'Area V

1. Nell'Area V, attesa la specificità della stessa, si applicano le norme speciali di cui all'art. 16 del CCNQ del 7 agosto 1998.

2. Per l'applicazione del presente contratto, nell'Area V, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine:

a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013;

b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 5, per l'Area V, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 7.
Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 2, ed dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

6. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

7. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art.19 del CCNQ del 7 agosto 1998.

8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7.

9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.

Art. 8.
Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali

1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.

3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.

4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a cinque anni.

5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.

6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.

Art. 9.
Norme transitorie

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5.

2. Per agevolare l'*iter* propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e all'art. 4, comma 2, lett. *a)* continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concluderà entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.

3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata tavola 19.

4. La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avrà valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.

5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, la fruizione dei permessi di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e all'art. 4, comma 2, lett. *a)* è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 10.
Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005.

7. E' confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999, e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.

8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.

9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.

10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.

11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

TAVOLA 1 **CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE AREE, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DELLE AREE**
CGIL
CISL
UIL
CIDA*
CONFEDIR-MIT
CONFSAL
COSMED

TAVOLA 2 - AREA II

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
fp cgil	**4**	**CGIL**	**1**
cisl fp	**3**	**CISL**	**0**
direl	**2**	**CONFEDIR - MIT**	**0**
uil fpl	**1**	**UIL**	**0**
direr	**0**	**CONFEDIR - MIT**	**0**
totale	**10**		**1**

TAVOLA 3 - AREA III

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
fassid	**14**		
anaao assomed	**10**	**COSMED**	**1**
fp cgil	**7**	**CGIL**	**1**
cisl fp	**3**	**CISL**	**1**
uil fpl	**2**	**UIL**	**1**
fedir sanita'	**2**	**CONFEDIR - MIT**	**0**
totale	**38**		**4**

TAVOLA 4 - AREA IV

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
anaao assomed	**8**	**COSMED**	**1**
cimo asmd	**5**	**CONFEDIR - MIT**	**1**
aaroi emac	**4**		
fp cgil	**4**	**CGIL**	**1**
fvm	**3**	**COSMED**	**1**
fassid	**3**		
federazione cisl medici	**3**	**CISL**	**0**
fesmed	**3**		
anpo ascoti fials medici	**3**	**CONFSAL**	**0**
uil fpl	**2**	**UIL**	**0**
totale	**38**		**4**

* In tutte le tavole l'acronimo CIDA fa riferimento alla Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte professionalità

TAVOLA 5
AREA II - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
fp cgil	**1.502**
cisl fp	**1.189**
direl	**735**
uil fpl	**582**
direr	**125**
totale	**4.133**

TAVOLA 6
AREA III - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
fassid	**3.512**
anaao assomed	**2.506**
fp cgil	**1.750**
cisl fp	**854**
uil fpl	**644**
fedir sanita'	**488**
totale	**9.754**

TAVOLA 7
AREA IV - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
anaao assomed	**2.651**
cimo asmd	**1.542**
aaroi emac	**1.312**
fp cgil	**1.295**
fvm	**1.080**
fassid	**960**
federazione cisl medici	**959**
fesmed	**910**
anpo ascoti fials medici	**849**
uil fpl	**744**
totale	**12.302**

TAVOLA 8 - AREA I			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
cisl fp	**2**	**CISL**	**1**
unadis	**1**	**CIDA**	**0**
anmi assomed sivemp fpm	**1**	**COSMED**	**0**
dirstat	**0**	**CONFEDIRSTAT**	**0**
uil pa	**1**	**UIL**	**0**
fp cgil	**0**	**CGIL**	**0**
confsal unsa	**0**	**CONFSAL**	**0**
totale	**5**		**1**

TAVOLA 9 - AREA V			
SCUOLA			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
anp	**2**	**CIDA**	**0**
cisl scuola	**1**	**CISL**	**0**
flc cgil	**1**	**CGIL**	**0**
confsal snals	**1**	**CONFSAL**	**0**
uil scuola	**0**	**UIL**	**0**
totale	**5**		**0**
AFAM			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
flc cgil	**0**	**CGIL**	**0**
totale	**0**		**0**

TAVOLA 10 - AREA VI			
AGENZIE FISCALI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
cisl fp	**1**	**CISL**	**0**
uil pa	**1**	**UIL**	**0**
fp cgil	**0**	**CGIL**	**0**
unadis	**1**	**CIDA**	**0**
totale	**3**		**0**
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
cisl fp	**3**	**CISL**	**1**
flepar	**2**		
anmi assomed sivemp fpm	**2**	**COSMED**	**0**
femepa	**2**		
filp	**1**	**CGU-CISAL**	**0**
uil pa	**1**	**UIL**	**0**
fp cgil	**1**	**CGIL**	**0**
fp cida	**1**	**CIDA**	**0**
totale	**13**		**1**

TAVOLA 11 - AREA VII			
RICERCA			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
fir cisl	**0**	**CISL**	**0**
uil rua	**3**	**UIL**	**0**
flc cgil	**0**	**CGIL**	**0**
confsal unsa	**0**	**CONFSAL**	**0**
totale	**3**		**0**
UNIVERSITA'			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
federazione cisl universita'	**1**	**CISL**	**0**
uil rua	**1**	**UIL**	**0**
flc cgil	**0**	**CGIL**	**0**
totale	**2**		**0**

TAVOLA 12 - AREA VIII			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
snaprecom	**1**	**CSE**	**0**
unadis	**0**	**CIDA**	**0**
cisl fp	**0**	**CISL**	**0**
fp cgil	**0**	**CGIL**	**0**
diprecom	**0**		
snaprociv	**0**	**CSE**	**0**
uil pa	**0**	**UIL**	**0**
totale	**1**		**0**

TAVOLA 13
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

confederazione	*ore permessi*
CGIL	*
CISL	*
UIL	*
CIDA	**3.368**
CONFEDIR-MIT	**3.368**
CONFSAL	*
COSMED	**3.368**
totale	**10.104**

**** le ore di spettanza delle confederazioni CGIL, CISL, UIL e CONFSAL sono riportate nel CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi nei comparti per il triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013, in quanto per i permessi aggiuntivi alle confederazioni esiste un unico contingente da distribuire in parti uguali, tra le confederazioni rappresentative, o nei comparti o nelle aree dirigenziali***

TAVOLA 14
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	ore permessi
AREA I	**5.714**
AREA V	**-**
AREA VI	**7.042**
AREA VII	**348**
AREA VIII	**404**
totale	**13.508**

TAVOLA 15
AREA I - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
cisl fp	**2.015**
unadis	**1.338**
anmi assomed sivemp fpm	**673**
dirstat	**436**
uil pa	**677**
fp cgil	**311**
confsal unsa	**264**
totale	**5.714**

TAVOLA 16
AREA VI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
cisl fp	**1.904**
flepar	**1.112**
anmi assomed sivemp fpm	**1.141**
femepa	**884**
filp	**634**
uil pa	**520**
fp cgil	**386**
fp cida	**382**
unadis	**79**
totale	**7.042**

TAVOLA 17
AREA VII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
uil rua	**130**
federazione cisl università	**91**
fir cisl	**74**
flc cgil	**51**
confsal unsa	**2**
totale	**348**

TAVOLA 18
AREA VIII - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
snaprecom	**150**
unadis	**56**
cisl fp	**52**
fp cgil	**42**
diprecom	**38**
snaprociv	**38**
uil pa	**28**
totale	**404**

TAVOLA 19
DISTACCHI OTTENUTI CUMULANDO I PERMESSI RSU**

Confederazioni/Organizzazioni Sindacali	*numero distacchi*
COSMED	**13**
CISL	**8**
CGIL	**6**
FASSID	**5**
aaroi emac	**4**
CONFEDIR - MIT	**4**
fesmed	**3**
CONFSAL	**2**
UIL	**2**
CIDA	**1**
totale	**48**

****Tavola in vigore fino e non oltre al 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle RSU**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e celerità nella gestione ed utilizzo delle prerogative sindacali, le parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verrà avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle problematiche conseguenti al cambio di sistema.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che le specificità e la natura delle funzioni dirigenziali non consentono una mera trasposizione della vigente normativa relativa alle RSU del personale dei comparti. In tale ottica, ritengono necessario avviare, quanto prima, un confronto volto ad individuare, nell'apposito accordo di definizione del regolamento elettorale, la composizione, le modalità, gli ambiti e le peculiarità della disciplina delle rappresentanze elettive della dirigenza.

14A03683

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 maggio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970, n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"NORME PER LA TUTELA E LE PARI OPPORTUNITA' DELLA MINORANZA STORICO-LINGUISTICA DEI ROM E DEI SINTI"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Avv. Pierluigi Panici – Via Germanico n. 172 – 00192 Roma – Tel. 06-3728512 – e-mail: lexsintirom@gmail.com - tel. 339-7608728

14A03795

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Südtiroler Enzian/ Genziana dell'Alto Adige».

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione delle Distillerie Artigianali dell'Alto Adige, ha presentato istanza di registrazione con nota del 18 febbraio 2013, per ultimo modificata ed integrata con nota del 26 marzo 2014, dell'indicazione geografica «Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige», di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

Scheda tecnica Indicazione geografica «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Genziana.

La denominazione «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» è esclusivamente riservata alla bevanda spiritosa ottenuta distillando il fermentato di radici di genziana (Gentiana lutea L.) eventualmente con l'aggiunta di alcole etilico di provenienza agricola, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto:

è ottenuta esclusivamente da radici di genziana (Gentiana lutea L.) fermentate e distillate a fuoco diretto o mediante vapore acqueo con l'aggiunta di alcole etilico di provenienza agricola;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;

non è aromatizzata;

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol ed è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

tenore di alcole metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 % in volume;

titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata:

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» è ottenuta per distillazione del fermentato di radici di genziana fresche o essiccate, con aggiunta di alcole etilico di origine agricola. La distillazione avviene mediante impianti a lavorazione continua o discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code. Nella produzione di «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» vengono utilizzati almeno 10 kg di radici essiccate o la quantità equivalente di radici fresche di Gentiana lutea L. per hl di alcol 100%. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

La distillazione del fermentato deve essere effettuata a meno dell'86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione.

Nella preparazione del «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008. La bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione della bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige», ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione. La particolarità della bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

la macinazione delle radici e l'aggiunta di acqua;

la fermentazione e la macerazione a temperatura media bassa delle radici sane e pulite; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;

il tradizionale processo di distillazione mediante impianti a lavorazione discontinua; i vapori alcolici ottenuti a bassa gradazione consentono di mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatici che contribuiscono a conferire il tipico carattere organolettico della bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige»;

la riduzione a grado avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria; ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto della bevanda spiritosa. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà della bevanda spiritosa finita. La bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» era tradi-

zionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti «Lagelen», erano inoltre utilizzate per il trasporto della bevanda spiritosa.

La particolarità della bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente: Südtiroler Hofbrennereien e.V. - Distillatori Artigianali dell'Alto Adige Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (Bolzano).

h) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La bevanda spiritosa «Südtiroler Enzian» e/o «Genziana dell'Alto Adige» deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A03704

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-112) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00